

(N. 580)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1954

Modifica dell'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 31 del testo unico sull'emigrazione, nel dare facoltà alla Direzione generale dell'emigrazione del Ministero degli affari esteri di determinare al 15 dicembre, al 15 aprile ed al 15 agosto di ogni anno e per ogni quadrimestre successivo i prezzi dei noli massimi di III classe che devono essere praticati da parte dei vettori di emigranti, offre al vettore che non sia soddisfatto del nolo come sopra determinato, la possibilità di ricorrere ad una Commissione speciale costituita da un Presidente di Sezione della Corte di cassazione, designato di volta in volta dal Primo Presidente della Corte medesima, e dai seguenti membri: un componente del Consiglio superiore dell'emigrazione, che non sia rappresentante degli emi-

granti, da un componente del Consiglio superiore della marina mercantile, non rappresentante di armatori, designati dai Presidenti dei rispettivi Consessi.

Il Consiglio superiore dell'emigrazione venne soppresso col regio decreto 20 ottobre 1927, n. 2146, e pertanto la Commissione speciale per i ricorsi avverso i noli non è più in grado di funzionare — come è stato constatato in occasione di recenti ricorsi di vettori — per la mancanza del terzo membro.

Ho pertanto l'onore di sottoporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge inteso a colmare una grave lacuna, consentendo la regolare formazione della Commissione speciale prevista dall'articolo 31 del citato testo unico e, quindi, il funzionamento di essa.

Per raggiungere tale obiettivo si è reso necessario introdurre un terzo membro al posto del componente del Consiglio superiore dell'emigrazione. Al riguardo, sono venute nella determinazione di accogliere la soluzione proposta dalla Commissione tecnico-consulativa dell'emigrazione, relativamente al terzo

membro nominato dal Primo Presidente della Corte di cassazione, ritenendo che in questo modo la norma offra carattere di assoluta obiettività ed ho anche tenuto conto che la soluzione medesima è stata confortata dal parere dello stesso Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo capoverso dell'articolo 31 del testo unico della legge sull'emigrazione è sostituito dal seguente:

« Il vettore che non sia soddisfatto del nolo determinato dalla Direzione generale della emigrazione ha facoltà di ricorrere ad una Commissione speciale così costituita di volta in volta: un Presidente di Sezione della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della Corte medesima; membri: un esperto in

materia di emigrazione, non appartenente alla Amministrazione dello Stato, scelto dal Primo Presidente della Corte di cassazione entro una terna di nomi proposta dal Ministro degli affari esteri; un componente del Consiglio superiore della marina mercantile che non sia rappresentante degli armatori, designato dal Presidente del Consiglio stesso.

« Due funzionari di grado non inferiore al VI, uno della Direzione generale dell'emigrazione ed uno del Ministero della marina mercantile intervengono nella Commissione come esperti senza diritto di voto. Fungeranno da segretari un funzionario del Ministero della marina mercantile ed uno della Direzione generale dell'emigrazione di grado non superiore al IX ».